



**Corte di giustizia  
delle Comunità europee**  
Stampa e Informazione  
*Sezione italiana*

Nota per la stampa/Documento non ufficiale

Lussemburgo, 16 settembre 2006

E' stata pronunciata oggi una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa

### **C-228/05, Stradasfalti Srl e Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trento**

La Stradasfalti è una società a responsabilità limitata con sede a Trento, che opera nel settore delle costruzioni stradali. Essa dispone di veicoli aziendali che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e non ha pertanto potuto beneficiare della detraibilità dell'IVA, secondo quanto prevede l'art. 19 bis 1 del dpR n. 633/72

Nel 2004 Stradasfalti ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la restituzione di circa EUR 31 340, a titolo di rimborso dell'IVA indebitamente pagata dal 2000 al 2004 per veicoli aziendali.

L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trento ha respinto l'istanza. La Commissione tributaria di primo grado di Trento ha quindi chiesto alla Corte una interpretazione in merito al diritto alla detrazione dell'IVA.

#### **La consultazione del comitato IVA**

La *Stradasfalti* sostiene che il dpR n. 633/72 (art. 19: indetraibilità IVA per veicoli che non formano oggetto dell'attività dell'impresa e relativi carburanti) è incompatibile con le disposizioni della sesta direttiva in quanto l'indetraibilità da esso introdotta non rientra in alcuna delle categorie di deroghe lecite previste dalla direttiva stessa.

I motivi congiunturali, che potrebbero giustificare la deroga al diritto di detrazione, non sono mai sussistiti: la misura di cui trattasi, lungi dall'essere temporanea, si applica in maniera strutturale da più di venticinque anni.

Stradasfalti ritiene inoltre che la deroga al diritto di detrazione dell'IVA previa mera notifica di una disposizione legislativa nazionale di uno Stato membro non sia ammessa dalla direttiva.

La Corte afferma che la consultazione permette alla Commissione e agli altri Stati membri di controllare l'uso da parte di uno Stato membro della possibilità di derogare al regime generale delle detrazioni, verificando motivi congiunturali.

La consultazione del comitato IVA risulta essere un presupposto e consente la spiegazione sulla natura e sulla portata della misura. Il comitato IVA deve essere in grado di deliberare validamente sulla misura ad esso sottoposta.

Nulla impone peraltro a tale comitato di pronunciarsi favorevolmente o sfavorevolmente: esso può limitarsi a prendere atto della misura derogatoria.

### **I motivi congiunturali**

E' stato chiesto se la sesta direttiva autorizza uno Stato membro ad escludere taluni beni dal regime delle detrazioni, senza la previa consultazione del comitato IVA e senza limitazioni temporali.

Secondo la Corte, la sesta direttiva autorizza gli Stati membri a escludere taluni beni dal regime delle detrazioni «per motivi congiunturali». L'applicazione delle misure derogatorie deve essere limitata nel tempo e, per definizione, le medesime non possono essere di natura strutturale.

La sesta direttiva non autorizza invece uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell'IVA senza previa consultazione del comitato IVA, né ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto al loro limite temporale e/o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico.

### **Opponibilità ai soggetti passivi**

Si è chiesto alla Corte se le autorità tributarie nazionali possano opporre ad un soggetto passivo una disposizione derogatoria al principio del diritto alla detrazione dell'IVA che non sia stata introdotta conformemente al principio stesso.

La Corte ricorda che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA.

Nel caso in cui uno Stato membro abbia introdotto una deroga nazionale al principio della detraibilità dell'IVA in violazione delle disposizioni della sesta direttiva, il contribuente ha diritto alla detrazione dell'IVA versata sui beni interessati dalla misura nazionale.

Qualora un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all'art. 17, n. 7 (previa consultazione e sussistenza di motivi

congiunturali), le autorità tributarie nazionali non possono opporre al soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione.

E' pacifico che tale disposizione è stata sistematicamente prorogata dal governo italiano a partire dal 1980. Essa non presenta quindi un carattere temporaneo e né è stata motivata da ragioni congiunturali. Essa rientra invece in un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale, non giustificati dall'art. 17 n. 7. Il governo italiano non può dunque invocare tali misure a discapito di un soggetto passivo.

Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura deve poter ricalcolare il suo debito IVA conformemente alle disposizioni dell'art. 17, n. 2, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

### **La limitazione degli effetti nel tempo della sentenza**

Il governo italiano ha chiesto che la Corte limiti nel tempo gli effetti della presente sentenza, invocando il grave danno che deriverebbe per l'erario e facendo valere il legittimo affidamento che nutrivano nella bontà della norma nazionale.

Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata.

Nel caso di specie risulta tuttavia che il comitato IVA, fin dal 1980, ha costantemente segnalato al governo italiano come la deroga in questione non potesse giustificarsi e le autorità italiane si sono impegnate a riesaminare la misura a partire dal 1° gennaio 2001. Le autorità italiane non possono, di conseguenza, far valere l'esistenza di rapporti giuridici costituiti in buona fede.

La Corte dispone che non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

**1) L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, impone che gli Stati membri, per rispettare l'obbligo procedurale di consultazione di cui all'art. 29 della medesima direttiva, informino il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto istituito da tale articolo del fatto che essi intendono adottare una misura nazionale che deroga al regime generale delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto e che forniscano a tale comitato informazioni sufficienti per consentirgli di esaminare la misura con cognizione di causa.**

2) L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere alcuni beni dal regime delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto senza previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, istituito all'art. 29 della detta direttiva. La detta disposizione non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale e/o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico.

3) Qualora un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata stabilita conformemente all'art. 17, n. 7, della sesta direttiva 77/388, le autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto enunciato dall'art. 17, n. 1, di tale direttiva. Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura derogatoria deve poter ricalcolare il suo debito d'imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell'art. 17, n. 2, della sesta direttiva 77/388 nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.

*Per il testo integrale delle sentenze vi invitiamo a consultare oggi, a partire dalle ore 12 circa, il sito Internet della Corte: [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int)*